



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 3037 di data 7 marzo 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione per il mantenimento a vista delle terre armate a valle della pista da sci da discesa n. 1/1/25 "BUSABELLA", senza eseguire la prevista copertura con terreno, nella skiarea dell'Alpe Cermis in Comune di Cavalese.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Gianluca TOMMASI	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 11 febbraio 2022, prot. 106406 con la quale la Società Funivie Alpe Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, via Cermis, 2, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione al mantenimento a vista delle terre armate a valle della pista da sci da discesa n. 1/1/25 "BUSABELLA", senza eseguire la prevista copertura con terreno, nella skiarea dell'Alpe Cermis in Comune di Cavalese.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda e ripartiti ai prot. 106406, 106418 e 106425, evidenzianti i lavori proposti, a firma Andrea Barbolini, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	LBSBV2CvL_firm.pdf	106406	11/02/2022	A03
2	Relazione nivologica agg. 02.2022.pdf	106406	11/02/2022	A04
3	Relazione tecnica illustrativa.pdf	106406	11/02/2022	A05
4	tavola 1-7 - estratto mappa e corografia - stato di raffronto.pdf	106418	11/02/2022	A01
5	tavola 2-7 - piano quotato - profilo longitudinale - stato di autorizzato.pdf	106418	11/02/2022	A02
6	tavola 3-7 - sezioni trasversali - stato di autorizzato.pdf	106418	11/02/2022	A03
7	tavola 4-7 - piano quotato - profilo longitudinale - stato di raffronto.pdf	106418	11/02/2022	A04
8	tavola 5-7 - sezioni trasversali - stato di raffronto.pdf	106425	11/02/2022	A01
9	tavola 6-7 - piano quotato - profilo longitudinale - stato finale.pdf	106425	11/02/2022	A02
10	tavola 7-7 - sezioni trasversali - stato finale.pdf	106425	11/02/2022	A03

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il mantenimento delle terre armate di sostegno del versante a valle della pista previste inizialmente quali opere provvisoriale, autorizzate con deliberazione della commissione di coordinamento n. 1545 del 10 agosto 2018 che avrebbero dovuto essere ricalzate con apporto di terreno proveniente da lavori di altri cantieri in loco. Il progetto originariamente assentito con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 29 del 19 luglio 2017, proponeva, nel contesto in questione, la realizzazione di una rampa in terreno naturale.

Preso atto del provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale protezione ambiente n. 935 di data 17 dicembre 2021, relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale (SCR-2021-18) concluso con l'esclusione dal procedimento di VIA e valutato che il progetto è coerente con quello presentato per il procedimento di screening.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 29 del 19 luglio 2017;
- vista la deliberazione della commissione di coordinamento n. 1545 del 10 agosto 2018;
- visto il provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale protezione ambiente n. 935 di data 17 dicembre 2021;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la Società Funivie Alpe Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, via Cermis, 2, al mantenimento a vista delle terre armate a valle della pista da sci da discesa n. 1/1/25 "BUSABELLA", senza eseguire la prevista copertura con terreno, nella skiarea dell'Alpe Cermis in Comune di Cavalese, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - sia valutata la possibilità di eseguire rinverdimenti a "spot" su eventuali nicchie esistenti nella parete rocciosa a monte della pista;
  - per quanto riguarda la piantumazione, con funzione di mitigazione paesaggistica, della rampa al piede delle terre armate si rende opportuno utilizzare piante già sviluppate e diverse, in collettivi densi, previo accordo con il personale del Distretto foreste territorialmente competente;
3. di stabilire che i lavori di piantumazione e rinverdimento, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e all'APPA – Settore qualità ambientale;
6. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr